



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal sig. Giovanni Coccianti rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Di Marzio, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in L'Aquila, Via Arischia, n.15, presso il suo studio;

c o n t r o

il Comune di Rocca di Mezzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Cesidio Gualtieri come da mandato a margine della memoria di costituzione;

per la declaratoria

del diritto all'accesso ed estrazione di copia degli atti richiesti con particolare riferimento al PRG del Comune di Rocca di Mezzo;
della nullità del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 6225 del 25.8.2005 del Comune di Rocca di Mezzo, con condanna della stessa P.A. resistente al rilascio di copia degli atti richiesti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Mezzo;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;

Relatore alla Camera di consiglio del 23 novembre 2005 il Consigliere

Rolando Speca;

Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. Giovanni Cocciantè, consigliere comunale in carica presso il Comune di Rocca di Mezzo, espone di aver richiesto, con istanza del 22.7.05, di esaminare ed estrarre copia degli atti relativi al PRG di detto Comune.

Avendo il Comune opposto diniego, adducendo “ragioni tecniche ed economiche” il menzionato ha avanzato ricorso, deducendo quanto appresso.

- 1) Violazione dell'articolo 22 della L.241/90 in relazione all'articolo 43 del D.Leg.vo 267/2000, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 della Costituzione.

Sussiste un diritto all'accesso, riconosciuto ai consiglieri comunali sia dall'articolo 43 della L.18.8.2000 n.267 che dall'articolo 22 della L.241/90.

Peraltro l'esame degli atti di un PRG comporta indubbiamente una attenta valutazione.

- 2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica.

Il diniego opposto al ricorrente è stato motivato con ragioni tecniche

ed economiche ma in realtà, nel caso di specie si tratterebbe (come si assume da parte ricorrente) solamente della duplicazione di un “compact disk”.

Chiede quindi l'istante l'accoglimento del ricorso con declaratoria del proprio diritto all'accesso e conseguente nullità dell'impugnato provvedimento di diniego e quindi con condanna dell'epigrafato Comune al rilascio delle richieste copie; il tutto con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 23.11.2005 parte ricorrente ha richiamato giurisprudenza in materia ed ha ribadito la sussistenza del diritto del singolo consigliere comunale ad avere copia degli atti e documenti richiesti.

Ha quindi insistito per l'accoglimento del gravame.

Il Comune di Rocca di Mezzo con memoria depositata in data 22.11.2005 ha ritenuto la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ed ha chiesto la reiezione del ricorso con il favore delle spese.

DIRITTO

La impugnativa promossa dal sig. Giovanni Cocciante, che agisce nella incontestata qualità di Consigliere comunale del Comune di Rocca di Mezzo, mira, in via principale, alla declaratoria del proprio diritto all'accesso, con estrazione di copia, agli atti in ricorso specificati “con particolare riferimento al P.R.G.” dell'anzidetto Comune.

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale al quale il ricorrente si riporta in memoria (C. di Stato-Sez.V – depositata il 20.10.05 n.5879/05), come pure sulla base di precedente pronuncia del detto organo di giustizia amministrativa (C.di Stato – Sez.V – 15.11.2004 n.7349) , non può non ritenersi evidente come in materia prevalga un principio di “favor” nel senso della più ampia “accessibilità” intesa anche come forma di tutela e garanzia, finalizzata al pubblico interesse.

In tal senso la decisione del C.di Stato, da ultimo richiamata, riconosce che “il diritto di accesso deve essere riconosciuto anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna”.

E' evidente dunque che ogni criterio meramente limitativo, ovvero concretamente soppressivo del diritto all'accesso, che – come nel caso in esame viene posto da parte resistente sottilmente espungendo da principi giuridici – non può essere condiviso in quanto concretamente lesivo del diritto del Consigliere comunale istante.

Il ricorso va dunque accolto, per l'effetto riconoscendosi all'istante il diritto all'accesso (ed estrazione di copia) agli atti e documenti di cui in ricorso, con condanna della resistente Amministrazione comunale al rilascio delle richieste copie.

Quanto alle spese di lite se ne dispone l'integrale compensazione fra

le parti concorrendo giuste ragioni.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila,
accoglie il ricorso nei sensi come specificati in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in L'Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2005 con la
partecipazione dei magistrati:

Santo	BALBA	- Presidente
Rolando	SPECA	- Consigliere, relatore
Fabio	MATTEI	- I Referendario

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL 29/05/06

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Giuseppe Venditti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO - L'AQUILA
A NORMA DELL'ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E'
STATA TRASMESSA A: _____

ADDI' _____

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA